

23 FEB 2010 3118

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, ed in persona del dott. Fabrizio Ciccone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 597/2008 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello G.d.P. - risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza del 1.12.2009 e vertente

TRA

Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gennaro Galietta e Carmen Pedicino, in virtù di procura generale ad lites per notar Romana Capaldo del 4.5.2007, rep. N. 14341, racc. n. 4024 e determina dirigenziale n. 3083 del 30.5.2008, elettivamente dom.ta in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Via Boschetto, n. 1, presso il Centro per l'impiego,

-APPELLANTE-

E

Acocella Vincenzo (cod. fisc.: CCLVCN27T16A2284K), rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Tellone, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente dom.to presso lo studio del proprio difensore in Andretta (AV), via Garibaldi, n. 55,

-APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE-

NONCHÉ

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Pasquale D'Onofrio, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in

24 FEB. 2010

appello ed in virtù di determina dirigenziale n. 736 del 17.1.2007, elettivamente dom.ta in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Via Petrile, 10000 Map. Foreste-pal. Regione.

-APPELLATA-

CONCLUSIONI

Per Amministrazione Provinciale di Avellino: non rassegnate e dunque come da atti di causa e da scritti difensivi.

Per Acocella Vincenzo: come da comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale.

Per la Regione Campania: come da comparsa di costituzione risposta: difetto di legittimazione passiva della Regione Campania; infondatezza della domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 31.7.2007 Acocella Vincenzo conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Calitri (AV) l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per sentirli condannare, anche in via solidale, al risarcimento dei danni subiti dalle proprie colture, per effetto dell'invasione del proprio fondo (sito in agro di Andretta (AV), alla c/da Mancosa) da parte di animali selvatici, verificatasi in data 20.4.07.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Avellino deducendo l'infondatezza nel merito della domanda, eccependo, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata la Regione Campania.

Costituitasi in giudizio, la Regione Campania, a sua volta, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per essere di competenza della Provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e nel merito deduceva

l'infondatezza dell'avversa domanda.

Istruita la causa mediante deposizioni testimoniali, l'adito Giudice di Pace di Calitri, ritenuta la legittimazione passiva dell'Amministrazione provinciale, condannava quest'ultima al pagamento in favore di Acocella Vincenzo della somma di euro 2.450,00, oltre interessi legali dalla data del 20 aprile 2007 sino al soddisfo ed al rimborso delle spese processuali da lui sostenute; rigettava la domanda contro la Regione Campania e compensava le spese processuali tra quest'ultima e l'Acocella.

Avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivo appello l'Amministrazione Provinciale di Avellino, deducendo: a) il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, secondo la normativa vigente (art. 19 T.U.E.L., l. n. 175/1992, l.R. Campania n. 8/96), la funzione di "protezione" della fauna selvatica attribuita alla Provincia va intesa come difesa delle specie protette e salvaguardia delle diverse razze animali presenti sul territorio, mentre alla Regione compete una funzione di "controllo e gestione" degli animali selvatici, da cui sorge un obbligo positivo di vigilanza volta ad impedire che gli animali selvatici non arrechino danni a terzi; b) l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità della Provincia per i danni patiti dall'Acocella alla sua proprietà, dovendo i danni cagionati dalla fauna selvatica essere cagionati in base alla regola generale dell'art. 2043 c.c. e non secondo la previsione di responsabilità ex art. 2052 c.c., inapplicabile all'ipotesi considerato, non essendo, per definizione, gli animali selvatici soggetti ad alcuna forma di controllo di fatto tale di integrare i presupposti di detta forma di responsabilità; c) il difetto di motivazione della decisione impugnata per avere proceduto alla liquidazione dei danni sulla base della sola

consulenza di parte, senza che fosse stata, sul punto, fornita alcuna prova dall'attore.

Si costituiva Acocella Vincenzo il quale insisteva per la conferma della decisione di primo grado, con l'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Avellino; inoltre, per l'ipotesi in cui, in accoglimento dell'appello principale, fosse dichiarata la legittimazione passiva della Regione Campania, spiegava appello incidentale affinché il Tribunale, in riforma della pronuncia di primo grado, condannasse quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 2.450,00, oltre condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva anche la Regione Campania, insistendo per la declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda proposta in primo grado.

La causa, all'udienza del 1.12.2009, sulle conclusioni in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione dal Giudice istruttore, previa assegnazione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo dell'appello principale- con cui si contesta la titolarità, in capo all'Amministrazione Provinciale della titolarità passiva del rapporto obbligatorio conseguente ai danni cagionati a terzi da animali selvatici- è fondato.

Secondo i giudici di legittimità, il cui orientamento il Tribunale condivide e fa proprio, "sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. 11 febbraio 1992 n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e

per il prelievo venatorio") attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra regioni province e comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme" (Cass. civ., Sez. III, 24/09/2002, n. 13907).

Non si può, dunque, dubitare che la Regione, in quanto titolare dei poteri anzidetti, sia tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica protetta arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni alle province ma anche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte ed attuando gli interventi sostitutivi richiesti in caso di perdurante inerzia degli enti preposti.

Che unico responsabile sia la Regione Campania lo si desume anche dall'esame del complessivo impianto normativo, statale e regionale. L'art. 9 della legge 11.2.1992, n. 157 (contenente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), rubricato "Funzioni amministrative", precisa che le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di

cui al successivo articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali, mentre alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione.

L'art. 19 della legge, rubricato "*Controllo della fauna selvatica*", dispone che le Regioni possano vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico e la tutela del suolo, del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, ovvero per motivi sanitari o connessi alla selezione biologica.

L'art. 26 della Regionale Campania n. 8/1996, rubricato "*Risarcimento danni alle produzioni agricole*", chiarisce in maniera non equivoca che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le Amministrazioni provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna.

Alla costituzione del fondo deve provvedere la Regione con la legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo.

La norma prevede altresì un apposito procedimento per ottenere il risarcimento del danno che si inizia con la presentazione di una denuncia all'Ufficio caccia della Provincia.

Entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia, previo esame della pratica da parte di Comitato (composto dall'assessore provinciale delegato alla materia che lo presiede, tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale designati dalle organizzazioni di appartenenza; da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura della provincia competente e da un funzionario del Settore foreste, caccia e pesca designati dall'assessore regionale delegato al ramo; da un dipendente dell'Ufficio caccia dell'Amministrazione provinciale, con funzione di segretario, designato dall'assessore provinciale delegato alla materia), la Provincia comunica al danneggiato l'importo del danno accertato.

Dall'analisi della predetta norma emerge evidente che alla Provincia è attribuito esclusivamente il compito di regolamentare il procedimento di risarcimento - con fondi della Regione - e che il primo Ente non assume alcuna funzione di controllo, che, invece, è espressamente riservata al secondo dall'art. 17, rubricato, appunto, *"Controllo della fauna selvatica"*: *"1. La Giunta regionale, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 16.*

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle

La norma è chiara, dunque, nell'attribuire alla Regione Campania ogni funzione di controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia sono attribuite funzioni espressamente delegate (es. in materia di caccia: art. 9) o attuative (art. 11 in tema di piano faunistico; cfr., ancora, art. 26, regolante il procedimento volto a liquidare il risarcimento).

Infine, va detto che neppure dall'analisi dell'art. 19 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede le funzioni attribuite alla provincia, può evincersi alcunché, posto che la norma, nell'indicare le funzioni amministrative che spettano al predetto Ente, alla lettera e), si limita a prevederne nel settore della protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali, senza dunque alcun riferimento specifico al controllo della fauna selvatica.

La titolarità passiva del rapporto spetta pertanto esclusivamente alla Regione della Campania, per cui la domanda attrice proposta nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino va rigettata. Resta, pertanto, assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Acocella Vincenzo per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale.

L'accoglimento dell'appello principale per difetto di titolarità passiva del rapporto precluderebbe, in linea generale, l'esame delle censure inerenti la fondatezza della domanda in ordine all'*an* ed al *quantum* del risarcimento, ma tuttavia appare preferibile affrontare comunque le ulteriori questioni prospettate dall'appellante principale ai fini di quanto si dirà in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

Ed invero, va qui detto che nel giudizio di primo grado l'attore ha certamente fornito piena prova delle sue allegazioni, avendo il

chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007, n. 2217).

Mancando tale specifica censura, va confermata la decisione sul punto resa dal primo giudice.

L'accoglimento dell'appello principale comporta come logica conseguenza una nuova regolamentazione delle spese processuali, che vanno integralmente compensate in entrambi i gradi tra l'Amministrazione Provinciale e Acocella Vincenzo, stante l'obiettivo complessità del dettato legislativo in ordine alla questione della titolarità passiva del rapporto dedotto giudizio.

Nei confronti della Regione le spese devono seguire la soccombenza anche del presente grado di giudizio e si liquidano in dispositivo.

Il rimborso forfetario delle spese generali è un credito che consegue (e la cui misura è determinata) per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cass. civ., Sez. II, 03/04/2007, n.8238).

P.Q.M.

Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, ed in persona del dott. Fabrizio Ciccone, decidendo sull'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., nonché sull'appello incidentale proposto dal Acocella Vincenzo, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Calitri (Av) n. 107/09, depositata l' 11.4.2008, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:

a1) rigetta la domanda proposta da Acocella Vincenzo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t.;

a2) condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Acocella Vincenzo, della somma di euro 2.450,00 oltre interessi legali dalla data di messa in mora (5.7.07) sino all'effettivo soddisfo;

a3) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in primo grado in favore dell'attore;

a4) dichiara integralmente compensate tra l'Amministrazione Provinciale di Avellino e Acocella Vincenzo le spese del giudizio di primo grado;

a5) conferma per il resto l'impugnata sentenza;

2) dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da Acocella Vincenzo;

3) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da Acocella Vincenzo che liquida in complessivi euro 1.264,00, di cui euro 100,00 per spese, 542,00 per diritti ed euro 622,00 per onorari, oltre rimborso forfetario ex art. 14 tar. for., IVA e CPA come per legge;

4) dichiara integralmente compensate tra l'Amministrazione Provinciale di Avellino e Acocella Vincenzo le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso, in Sant'Angelo dei Lombardi, in data 26 gennaio 2010.

Il Giudice

26.1.10
D. CALABRITTO CI
Angelo S. S. S. S.
[Signature]

dott. Fabrizio Ciccone

[Signature]

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi

Sant'Angelo dei Lombardi , li

9. 9. 10

Il Cancelliere

(F. Siragusa)
Cancellina Siragusa

A richiesta dell'Avv.

Tellone

si rilascia la seguente **formula** :

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo , al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Sant'Angelo dei Lombardi , li

9. 2. 10

Il Cancelliere

F.to

(F. Siragusa)
Cancellina Siragusa

E' copia conforme alla prima rilasciata in forma esecutiva.

Sant'Angelo dei Lombardi , li

9. 2. 10

Il Cancelliere

(F. Siragusa)
Cancellina Siragusa

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Acocella Vincenzo e su richiesta dell'avv. Pasquale Tellone, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP c/o il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) ho notificato per legale scienza e per ogni effetto di legge il suesteso atto a:

- 1) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in (80100) Napoli alla Via Santa Lucia, ivi spedendone copia conforme in piego raccomandato ar a mezzo del servizio postale come per legge

istanza del sig. Acocella Vincenzo e su richiesta dell'avv. Pasquale Tellone, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP c/o il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) ho notificato per legale scienza e per ogni effetto di legge il suesteso atto a:

19 FEB 2010



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO ES
- Giuseppina ROSSI -



SEMPRE

11 2 16
615/18
8.43